



**Città di Modica**

E.I.

**DELIBERAZIONE**  
Del  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Data 12.11.2020

Sessione Ordinaria in modalità da remoto

Atto N. 61

**OGGETTO: Richiesta di cambio di destinazione di un'area da agricola (E1) ad attrezzatura sportiva di proprietà e gestione privata.**

Nei modi voluti dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito e modificato con la L. n.27 del 24/04/2020; dalla determinazione del Presidente del Consiglio n.974/2020, si è convocato il Consiglio Comunale in SESSIONE ORDINARIA ed in modalità da REMOTO

Oggi giovedì 12.11.2020 alle ore 19,00

Fatto l'appello nominale, risultano collegati da remoto e presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Fioridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito		X	Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni		X	Poidomani Salvatore	X	

Presenti: 18 consiglieri

Assenti : 6 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, collegato da remoto.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, anch' essa collegata da remoto, assume la presidenza e apre la seduta dichiarata pubblica, a mezzo diretta televisiva.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 29.09.2020, esecutiva, depositata agli atti;

*Premesso:*

- che con Autorizzazione Edilizia n. 21 del 20/01/1998, sulla base delle norme all'epoca vigenti nel comune di Modica, con provvedimento n. 43/OR fu autorizzata la realizzazione di due campetti di calcio ubicati in zona E5 dell'allora vigente strumento urbanistico;
- che il titolare dell'autorizzazione realizzò delle opere non previste, al servizio della struttura sportiva, autorizzate successivamente con provvedimento n. 14/SUAP, del 3/07/2020, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 e s.m.i.;
- che la destinazione a suo tempo autorizzata, nell'ambito di quelle previste nel D.M. 2/4/1968, è inquadrabile come opera di urbanizzazione di proprietà e gestione privata, oppure, sulla base delle destinazioni urbanisticamente rilevanti, di cui all' art. 23 ter del DPR 380/01, recepito dalla Regione siciliana con la L.R. 16/216, tra le destinazioni "produttive" per la prestazione di servizi di interesse generale, nello specifico di servizi sportivi;
- che il vigente P.R.G. approvato con DDG n. 214 del 22/12/2017, ha destinato la zona in cui ricade l'insediamento in questione ancora zona Agricola ("El-zona agricola normale"), in cui non è prevista la possibilità di realizzare insediamenti sportivi;
- che lo stesso P.R.G. non contempla la fattispecie specifica (servizi sportivi privati) in nessun'altra parte del territorio, per cui non vi sono zone espressamente previste per tale destinazione;
- che la predetta Associazione aveva anche installato in uno dei due campetti una tensostruttura metallica coperta da apposito telo e ciò in assenza di titolo edilizio;
- che, a seguito della diffida del Comune, il predetto telo di copertura è stato rimosso;
- che con nota del 14/11/2019 prot. 0056269 l'Associazione ha avanzato richiesta per una variante al P.R.G. vigente al fine di potenziare tale insediamento sportivo;

*Considerato:*

- che le attrezzature sportive, siano esse pubbliche che private, costituiscono insediamenti di interesse pubblico;
- che quelle private integrano, in base al principio delle sussidiarietà, le strutture pubbliche che consentono la pratica dello sport;
- che l'Associazione oggi richiede di poter potenziare la propria attività, realizzando altri campetti e di poterne coprire uno con tensostruttura in acciaio e sovrastante telo in pvc. impegnando a tal fine un'area di circa 15.000 mq., concretizzandosi in sostanza una richiesta di variante al P.R.G.;
- che per una variante al P.R.G. si determina una procedura lunga e complessa;
- che si sono riscontrati alcuni orientamenti della giurisprudenza, secondo cui *"la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o posseda le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano (C.d.S., sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4828; 14 ottobre 2005, n. 5713, Consiglio di Stato Sezione Quarta, 11 novembre 2008, n. 6600/2008.)"*
- che nel caso specifico le aree interessate si inseriscono in un contesto contenente parecchi edifici residenziali.
- che la parte edificata dell'area in questione, composta da manufatti funzionali all'impianto sportivo esistente, è contenuta nel limite di 0,03 mc/mq, con una superficie coperta inferiore all'1%.



immagine con ubicazione dei campetti

#### Ritenuto:

- che, nelle more dello svolgimento dell'iter della richiesta variante al P.R.G., si possa autorizzare la realizzazione di impianti scoperti, senza creazione di ulteriori volumi non pertinenti agli stessi, in ampliamento all'attività /insediamento esistente a suo tempo autorizzato;
- che tale possibilità non si porrebbe in contrasto né con un generale principio di ragionevolezza, né con interessi pubblici;
- che la copertura di uno dei campi da gioco con struttura geodetica o tensostruttura, coperta da telo non comporta un aggravio del carico urbanistico rispetto allo stato esistente (il numero dei fruitori non muta);
- che si possa autorizzare, con idoneo titolo edilizio e con un termine temporale di validità predefinito, nelle more della definizione della variante al P.R.G., quanto richiesto dall'Associazione sportiva;
- che tale possibilità debba essere decisa dal Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze in materia di assetto del territorio;

#### Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgsn. 118/11
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.P.R. n° 380/2001, art. 2;
- la L.R. n° 16/2016;
- la L.R. n. 48/1991;
- il vigente P.R.G.;

Visto il parere favorevole, per la regolarità tecnica, espresso in data 16.10.2020 dal Responsabile del Settore proponente;

Visto il parere della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare, reso in data 09.11.2020 ed assunto al protocollo dell'Ente al n.49410 di pari data ;

Udito il dibattito consiliare, il cui verbale degli interventi sarà edito successivamente alla pubblicazione del presente atto;

Con voti resi nei modi di legge, e qui di seguito riportati:

CONSIGLIERI COLLEGATI E PRESENTI : 15 (Risultano oscurati e quindi non presenti i consiglieri Civello, Puglisi, Giannone, Cavallino, Spadaro Giovanni, Medica, Poidomani)

VOTI FAVOREVOLI : 12 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa Stefano);

VOTI CONTRARI: 2 (cons. Castello, Agosta)

VOTI ASTENUTI 1 (cons. Spadaro Angelo)

### DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistico di redigere una variante al P.R.G. per consentire nell'area in oggetto la realizzazione di spazi sportivi all'aperto con relativi servizi e parti coperte, oltre eventuali manufatti a stretto servizio dei campetti (spogliatoi, docce e simili), con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq.;
3. di porre a carico dell'Associazione proponente tutte le spese vive necessarie (quali, a titolo esemplificativo: copie, diritti di istruttoria, sia comunali che regionali, ove richiesti, eventuali spese di pubblicazione e simili);
4. di consentire, con la variante *de quo*, la copertura di uno o più campi con strutture geodetiche, tensostrutture e simili, da utilizzare stagionalmente quando le condizioni atmosferiche non consentono l'uso dei campi scoperti;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di autorizzare, con idoneo titolo edilizio temporaneo della durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabili in presenza di condizioni oggettivamente motivate, nelle more dell'approvazione definitiva della variante specifica al P.R.G., l'insediamento sportivo richiesto, ad integrazione ed ampliamento di quello esistente, ivi compresa la copertura di uno dei campi con una tensostruttura;
6. di dare atto che l'adozione della presente Deliberazione non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente, in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A..

Indi, procedutosi con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

CONSIGLIERI COLLEGATI E PRESENTI : 15 (Risultano oscurati e quindi non presenti i consiglieri Civello, Puglisi, Giannone, Cavallino, Spadaro Giovanni, Medica, Poidomani)

VOTI FAVOREVOLI : 12 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa Stefano);

VOTI CONTRARI: 2 (cons. Castello, Agosta)

VOTI ASTENUTI 1 (cons. Spadaro Angelo)

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
del  
CONSIGLIO COMUNALE

Data \_\_\_\_\_

Atto N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: richiesta di cambio di destinazione di un'area da agricola (E1) ad attrezzatura sportiva di proprietà e gestione privata.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: \_\_\_\_\_ Assenti: \_\_\_\_\_

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I<sup>a</sup> convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE  
giusta deliberazione n. 208 del 29.09.2020, esecutiva,  
propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente deliberazione

*Premesso:*

- che con Autorizzazione Edilizia n. 21 del 20/01/1998, sulla base delle norme all'epoca vigenti nel comune di Modica, con provvedimento n. 43/OR fu autorizzata la realizzazione di due campetti di calcio ubicati in zona E5 dell'allora vigente strumento urbanistico;
- che il titolare dell'autorizzazione realizzò delle opere non previste, al servizio della struttura sportiva, autorizzate successivamente con provvedimento n. 14/SUAP, del 3/07/2020, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01 e s.m.i.;
- che la destinazione a suo tempo autorizzata, nell'ambito di quelle previste nel D.M. 2/4/1968, è inquadrabile come opera di urbanizzazione di proprietà e gestione privata, oppure, sulla base delle destinazioni urbanisticamente rilevanti, di cui all'art. 23 ter del DPR 380/01, recepito dalla Regione siciliana con la L.R. 16/216, tra le destinazioni "produttive" per la prestazione di servizi di interesse generale, nello specifico di servizi sportivi;
- che il vigente P.R.G. approvato con DDG n. 214 del 22/12/2017, ha destinato la zona in cui ricade l'insediamento in questione ancora zona Agricola ("E1-zona agricola normale"), in cui non è prevista la possibilità di realizzare insediamenti sportivi;
- che lo stesso P.R.G. non contempla la fattispecie specifica (servizi sportivi privati) in nessun'altra parte del territorio, per cui non vi sono zone espressamente previste per tale destinazione;
- che la predetta Associazione aveva anche installato in uno dei due campetti una tensostruttura metallica coperta da apposito telo e ciò in assenza di titolo edilizio;
- che, a seguito della diffida del Comune, il predetto telo di copertura è stato rimosso;
- che con nota del 14/11/2019 prot. 0056269 l'Associazione ha avanzato richiesta per una variante al P.R.G. vigente al fine di potenziare tale insediamento sportivo;

*Considerato:*

- che le attrezzature sportive, siano esse pubbliche che private, costituiscono insediamenti di interesse pubblico;
- che quelle private integrano, in base al principio delle sussidiarietà, le strutture pubbliche che consentono la pratica dello sport;
- che l'Associazione oggi richiede di poter potenziare la propria attività, realizzando altri campetti e di poterne coprire uno con tensostruttura in acciaio e sovrastante telo in pvc, impegnando a tal fine un'area di circa 15.000 mq., concretizzandosi in sostanza una richiesta di variante al P.R.G.;
- che per una variante al P.R.G. si determina una procedura lunga e complessa;
- che si sono riscontrati alcuni orientamenti della giurisprudenza, secondo cui *"la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possieda le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano (C.d.S., sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4828; 14 ottobre 2005, n. 5713, Consiglio di Stato Sezione Quarta, 11 novembre 2008, n. 6600/2008.)"*
- che nel caso specifico le aree interessate si inseriscono in un contesto contenente parecchi edifici residenziali,



immagine con ubicazione dei campetti

- che la parte edificata dell'area in questione, composta da manufatti funzionali all'impianto sportivo esistente, è contenuta nel limite di 0,03 mc/mq, con una superficie coperta inferiore all'1%,

#### Ritenuto:

- che, nelle more dello svolgimento dell'iter della richiesta variante al P.R.G., si possa autorizzare la realizzazione di impianti scoperti, senza creazione di ulteriori volumi non pertinenti agli stessi, in ampliamento all'attività /insedia- mento esistente a suo tempo autorizzato;
- che tale possibilità non si porrebbe in contrasto né con un generale principio di ragionevolezza, né con interessi pubblici;
- che la copertura di uno dei campi da gioco con struttura geodetica o tensostruttura, coperta da telo non comporta un aggravio del carico urbanistico rispetto allo stato esistente (il numero dei fruitori non muta);
- che si possa autorizzare, con idoneo titolo edilizio e con un termine temporale di validità predefinito, nelle more della definizione della variante al P.R.G., quanto richiesto dall'Associazione sportiva;
- che tale possibilità debba essere decisa dal Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze in materia di assetto del territorio;

#### Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs n. 118/11
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.P.R. n° 380/2001, art. 2;
- la L.R. n°16/2016;
- la L.R. n. 48/1991;
- il vigente P.R.G.;

Visto il parere della Commissione consiliare reso in data \_\_\_\_\_;

Con voti..... espressi nei modi di legge

### PROPONE

1. di richiamare tutto quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistico di redigere una variante al P.R.G. per consentire nell'area in oggetto la realizzazione di spazi sportivi all'aperto con relativi servizi e parti coperte, oltre eventuali manufatti a stretto servizio dei campi (spogliatoi, docce e simili), con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq.;
3. di porre a carico dell'Associazione proponente tutte le spese vive necessarie (quali, a titolo esemplificativo: copie, diritti di istruttoria, sia comunali che regionali, ove richiesti, eventuali spese di pubblicazione e simili);
4. di consentire, con la variante *de quo*, la copertura di uno o più campi con strutture geodetiche, tensostrutture e simili, da utilizzare stagionalmente quando le condizioni atmosferiche non consentono l'uso dei campi scoperti;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di autorizzare, con idoneo titolo edilizio temporaneo della durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabili in presenza di condizioni oggettivamente motivate, nelle more dell'approvazione definitiva della variante specifica al P.R.G., l'insediamento sportivo richiesto, ad integrazione ed ampliamento di quello esistente, ivi compresa la copertura di uno dei campi con una tensostruttura;
6. di dare atto che l'adozione della presente Deliberazione non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A..

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole

Modica, li 16/10/2020

Il Responsabile del Settore



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Verbale degli interventi

Afferente alla deliberazione n.61 del 12.11.2020, esecutiva

Avente ad oggetto :

**“Richiesta di cambio destinazione di un’area da agricola (E1) ad attrezzatura sportiva di proprietà e gestione privata.”**

L’assessore Linguanti relaziona sul punto affermando che si tratta di una richiesta di variante al PRG , avanzata da un privato per costruire attrezzature sportive, di interesse collettivo. Il progetto è provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie, ma trattandosi di zona E1, dove non sarebbe possibile edificare impianti sportivi, la proposta assume interesse per l’Ente in quanto l’attività sportiva è rivolta alla collettività, in azione sussidiaria con gli enti pubblici. Da qui la proposta di realizzare altri campetti, avanzata dall’associazione sportiva che opera sul territorio da oltre 20 anni, per un’occupazione del suolo di circa 15.000mq. Si propone al consiglio l’autorizzazione, nelle more di portare a soluzione la variante al PRG, all’utilizzo per tre anni di queste aree con le finalità di cui sopra.

Il consigliere Agosta chiede di intervenire per avere dei chiarimenti sull’ultimo passaggio del relatore; chiede di capire, trattandosi di un cambio di destinazione d’uso, il limite dei tre anni a cosa faccia riferimento e quale opere si intendono costruire.

L’assessore Linguanti risponde al consigliere affermando che questi ha ben capito di che trattasi ovvero di impianti sportivi di interesse collettivo, il limite temporale viene dato nelle more che si definisca l’iter burocratico per la variante al PRG.

La consigliera Castello chiede all’assessore di essere più specifico, in quanto lei non ha ben capito se si tratta di concedere una variante per tre anni con possibilità di tornare indietro. Nei 15.000 mq chiede di sapere cosa sarà realizzato, se saranno campetti coperti o se si tratti di strutture sportive precedentemente realizzate, che erano fuori norma.

Il consigliere Belluardò, presidente della commissione urbanistica che ha esaminato l’atto riferisce che Si tratta di una variante al PRG circoscritta all’area di cui alla richiesta del proponente, che ha già un’ attività sportiva avviata con un impianto sportivo esistente, e che intende ampliare l’autorizzazione per la costruzione di campetti polivalenti . Poiché la legge consente la possibilità di variare le destinazioni urbanistiche, ma attraverso procedure complesse, nelle more che ciò avvenga e valutata positivamente l’opera in quanto diretta alla collettività, la commissione da lui presieduta si è espressa favorevolmente con l’astensione del componente di opposizione, all’accoglimento della proposta in oggetto.

Il consigliere Di Rosa, vicepresidente della commissione urbanistica, interviene per specificare che l’opera riguarda la costruzione di una tensostruttura per estendere l’attività già esistente, trovandosi la struttura in zona non edificabile perché è cataloga zona agricola E1. La proposta è quella di concedere, nel limite temporale di tre anni e nelle more di attuare la variante al PRG, l’autorizzazione alla modifica di che trattasi con le finalità qui specificate.

La consigliera Castello chiede al Presidente se cortesemente può evidenziare in quale parte della proposta deliberativa si fa cenno a questo limite temporale, non essendo riuscita a trovarla.

Il Presidente Minioto legge la parte del deliberato che risponde alla richiesta della consigliera ovvero dopo la parola *Delibera*, al punto 5 *“di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di autorizzare, con idoneo titolo edilizio temporaneo della durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabili in presenza di condizioni oggettivamente motivate, nelle more dell’approvazione definitiva della variante specifica al P.R.G., l’insediamento sportivo richiesto, ad integrazione ed ampliamento di quello esistente, ivi compresa la copertura di uno dei campi con una tensostruttura”*.

Il consigliere Agosta interviene per la seconda volta, essendo capogruppo, affermando che non capisce questo limite dei tre anni, ritenendo che comunque la proposta sarebbe dovuta essere corredata almeno da un parere da parte della regione, trattandosi di variazione al piano urbanistico. Ritiene il punto appena letto non proponibile, non comprendendo sulla base di quale norma il Consiglio possa deliberare una tale concessione. Ritiene che solo dopo la realizzazione della variante si possa concedere l’autorizzazione.

*La consigliera Castello, anch’essa al suo secondo intervento come capogruppo consiliare, rileva che tutti gli interventi partono dalla stessa premessa, ovvero la non realizzabilità dell’opera per via della destinazione urbanistica dell’area; pur tuttavia si chiede di accogliere la richiesta del privato di cambio*

destinazione per ampliamento impianti sportivi e nella proposta si legge a chiare lettere che "il vigente P.R.G. approvato con DDG n. 214 del 22/12/2017, ha destinato la zona in cui ricade l'insediamento in questione ancora zona Agricola ("E1 - zona agricola normale"), in cui non è prevista la possibilità di realizzare insediamenti sportivi". La consigliera prosegue affermando che l'approvazione di questa deliberazione consentirebbe a chiunque abbia un appezzamento di terreno, in zona E1, di poter usufruire degli stessi benefici del richiedente di cui alla proposta odierna, e nessuno potrebbe opporsi. A conferma della impossibilità di edificazione in zona agricola è citata, nelle note in premessa della proposta deliberativa, il passo che legge testualmente e qui integralmente riportato: "che si sono riscontrati alcuni orientamenti della giurisprudenza, secondo cui "la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possieda le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano (C.d.S., sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4828; 14 ottobre 2005, n. 5713, Consiglio di Stato Sezione Quarta, 11 novembre 2008, n. 6600/2008.)". A dire della consigliera, quello che si è costruito e che si intende ampliare va nella direzione opposta alla tutela e salvaguardia di zone a coltivazione tipica, estendendo l'aggregato urbano grazie all'andirivieni di gente che potenzialmente andrà a frequentare gli impianti; eppure si chiede al consiglio di assumersi la responsabilità di concedere una variante, nelle more che si realizzi l'iter regionale, giustificando questa scelta con l'interesse collettivo rappresentato dallo sport. Conclude il suo intervento dicendo che solo a variazione approvata dalla Regione si potrà ragionare su questa proposta e che quindi, in atto, non si può nemmeno ragionare su quanto proposto in quanto si tratterebbe di una scelta a priori della variazione di destinazione su un'area al momento non edificabile. Annuncia che non potrà mai esprimersi favorevolmente a questa proposta per quanto sin qui affermato.

**Il Sindaco** interviene per chiarire che nell'area in questione c'è una struttura preesistente e che l'operazione di questa sera è quella di dare la possibilità, ad una legittima richiesta di potenziamento di attività sportiva in una zona che comunque non registra attività commerciali, . Si tratta di zona fortemente urbanizzata, quindi naturalmente già votata ad una variante di destinazione d'uso. Nel PRG approvato nel 2017 manca una zona individuata ad edificazione di strutture per attività sportive, quindi si è voluto sopperire ad una vacatio, chiedendo l'approvazione di questo progetto, che comunque sarà al vaglio della Regione che avrà l'ultima parola in merito, che comunque prevede deroghe di cubatura rispetto a quanto previsto nel PRG. Conclude dicendo che si dà la possibilità di crescita e di migliore fruizione di un servizio collettivo.

**L'assessore Linguanti** ritiene il passaggio del Sindaco conclusivo ed esaustivo sulla proposta di questa sera, quindi ringraziando gli uffici per il solerte lavoro, ritiene che si possa chiudere qui la parte dibattimentale.

**Il consigliere Agosta**, per dichiarazione di voto, afferma che è vero che le procedure a cui fa riferimento il Sindaco sono lunghe e farraginose, ma si può chiedere al Consiglio di derogare da esse. Il consiglio è sovrano nelle scelte urbanistiche del proprio territorio, ma sempre nei limiti di norme e discipline ben strutturate. Ribadisce che il consenso potrà esprimersi sulla variante richiesta dall'associazione solo quando essa avrà concluso il suo iter con l'istruzione di una conferenza dei servizi a cui partecipi anche la Regione e che i pareri espressi siano tutti positivi. Così motiva il suo voto contrario.

**La consigliera Castello** chiede che si verbalizzi questo suo intervento. Si dichiara assolutamente contraria all'adozione dell'atto perché non ha senso che la legge imponga dei limiti a tutele e/o salvaguardia e ci sia un'amministrazione in grado di superare le norme che disciplinano le norme per un cambiamento di quella zona. Si sta creando un precedente, tutti i cittadini a far data dalla approvazione sono autorizzati a presentare progetti, e tra questi, sarà proprio lei a farsi promotrice della presentazione di tre o quattro di essi. La cosa che la preoccupa è chi ci sia una maggioranza consiliare che legittima l'assessore di turno a porre in essere azioni non consentite dalla legge. Tutto ciò non si può accettare e la responsabilità ricadrà sui consiglieri di maggioranza che stanno per esprimere il loro voto favorevole perché sostenitori della maggioranza. Si aspetta, conclude la consigliera, l'impugnazione della deliberazione nelle sedi opportune. La legge serve proprio per evitare il tentativo che il Sindaco stasera chiede al consiglio, per cui si potrebbe anche ipotizzare la creazione di un palazzetto dello sport a cinque piani, ma visto l'interesse collettivo della destinazione nessuno si oppone. Si vari la legge e solo allora si opererà legittimamente.

**Il consigliere Belluardo** rimarca la dichiarazione favorevole sua e dei componenti della commissione che si

sono già espressi in quella sede, all'adozione di questa proposta redatta dagli uffici competenti, che ringrazia per il lavoro svolto, ringraziamento che estende al primo cittadino, che ha illustrato le scelte politiche. Sostiene la non veridicità di quanto affermato dalla consigliera Castello, ma ritiene che il progetto abbia i crismi della legalità e la validità degli elementi tecnici che lo supportano.

**Il consigliere Covato Giammarco** interviene per sottolineare che i consiglieri di maggioranza hanno autonomia intellettuale nelle scelte operate. Si dichiara favorevole all'ampliamento di questa area con attività sportive già insistenti su essa,

Nessun altro intervento si registra, il Presidente Minioto chiede al Segretario di procedere con le votazioni.

Con voti resi nei modi di legge, e qui di seguito riportati:

CONSIGLIERI COLLEGATI E PRESENTI : 15 (Risultano oscurati e quindi non presenti i consiglieri Civello, Puglisi, Giannone, Cavallino, Spadaro Giovanni, Medica, Poidomani)

VOTI FAVOREVOLI : 12 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa Stefano);

VOTI CONTRARI: 2 (cons. Castello, Agosta)

VOTI ASTENUTI 1 (cons. Spadaro Angelo)

### DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato all'Ufficio Tecnico Urbanistico di redigere una variante al P.R.G. per consentire nell'area in oggetto la realizzazione di spazi sportivi all'aperto con relativi servizi e parti coperte, oltre eventuali manufatti a stretto servizio dei campetti (spogliatoi, docce e simili), con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq.;
3. di porre a carico dell'Associazione proponente tutte le spese vive necessarie (quali, a titolo esemplificativo: copie, diritti di istruttoria, sia comunali che regionali, ove richiesti, eventuali spese di pubblicazione e simili);
4. di consentire, con la variante *de quo*, la copertura di uno o più campi con strutture geodetiche, tensostrutture e simili, da utilizzare stagionalmente quando le condizioni atmosferiche non consentono l'uso dei campi scoperti;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di autorizzare, con idoneo titolo edilizio temporaneo della durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabili in presenza di condizioni oggettivamente motivate, nelle more dell'approvazione definitiva della variante specifica al P.R.G., l'insediamento sportivo richiesto, ad integrazione ed ampliamento di quello esistente, ivi compresa la copertura di uno dei campi con una tensostruttura;
6. di dare atto che l'adozione della presente Deliberazione non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente, in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Indi, procedutosi con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

CONSIGLIERI COLLEGATI E PRESENTI : 15 (Risultano oscurati e quindi non presenti i consiglieri Civello, Puglisi, Giannone, Cavallino, Spadaro Giovanni, Medica, Poidomani)

VOTI FAVOREVOLI : 12 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa Antonino,


Covato Giovanni Piero, Ingarao, Ruffino,  
Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito,  
Di Rosa Stefano);  
2 (cons. Castello, Agosta)  
1 (cons. Spadaro Angelo)

VOTI CONTRARI:

VOTI ASTENUTI

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Cons. Florida Rita

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giampiero Bella

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 13 NOV 2020 al 28 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---